# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 27 luglio 1990**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992**

(90/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola (1), firmato a Luanda il 1° febbraio 1989,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare dell'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del secondo protocollo allegato all'accordo ;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 4 aprile 1990 è stato siglato un nuovo protocollo ;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo compreso fra il 3 maggio 1990 e il 2 maggio 1992 ;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo in questione venga applicato al più presto ; che a questo fine le due controparti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo in vigore ; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE :

*Articolo 1*

E' approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. RUBBI

(1) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1.